

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,05.

ELENA EMMA CORDONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 settembre 2004.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori (ore 15,07).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intendo esprimere la mia solidarietà nei confronti del nostro collega Enrico Letta, in merito alle notizie apparse oggi, che riferiscono sul rischio che egli sia stato incluso nel mirino dei terroristi, in particolare delle Brigate rosse.

Abbiamo avuto modo di apprezzare l'onorevole Enrico Letta, sia come rappresentante del Governo nel corso della passata legislatura, sia come parlamentare in quest'aula; peraltro continuiamo ad apprezzarlo tuttora in qualità di parlamentare europeo.

La notizia, apparsa oggi, è l'ennesimo segno del rischio corso dalla classe politica a causa di coloro che vogliono sovvertire le regole democratiche e civili dello Stato, come le Brigate rosse e tutti i movimenti terroristici che in qualche modo hanno attraversato la storia del nostro paese nel corso degli ultimi trenta-quaranta anni.

Credo che sia certamente importante ribadire l'unità di tutte le forze politiche democratiche, come argine nei confronti

del rischio rappresentato dal terrorismo, concretizzatosi purtroppo con gli omicidi di Massimo D'Antona e del professor Marco Biagi.

Ho ritenuto utile ribadirlo in maniera ufficiale da questi banchi e credo che da parte della Presidenza sia importante accogliere il mio appello per la solidarietà nei confronti di un ex collega, attualmente parlamentare europeo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende drammaticamente atto di questa vicenda ed è solidale con il nostro collega, presente in quest'aula fino a poco tempo fa. Ci auguriamo che siano adottate tutte le iniziative per proteggere la persona e, sul piano più generale, per contrastare il fenomeno del terrorismo.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Contento, Coronella, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoni, Micciché, Misuraca, Angela Napoli, Pigionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Vietti e Zacchera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come ri-

sulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni (ore 15,10).

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.

ELENA EMMA CORDONI, Segretario, legge:

Efisio Ligas, da Sassari, chiede nuove norme in materia di carriera del personale delle Forze di polizia (873) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

Emilio Manaò, da Rimini, chiede provvedimenti in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori a tempo determinato (874) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

Giancarlo Trovato, da Roma, chiede provvedimenti volti ad una migliore interpretazione ed attuazione delle norme in materia di benefici penitenziari (875) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

Alessio Colacchi, da Genzano (Roma), chiede misure per garantire che i certificati di idoneità sanitaria si basino su controlli seri ed effettivi (876) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Giovanni De Luca, da Castrolibero (Cosenza) (877) e Antonio Schirosi, da Torino (878), chiedono la detassazione delle quote di pensione erogate per causa di servizio — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Elio Pugliese, da Milano, chiede misure atte a salvaguardare e potenziare le funzioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP) (879) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)*;

Edoardo Macrì, da Milazzo (Messina), chiede agevolazioni fiscali sugli interessi sui depositi bancari (880) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Lanfranco Pedersoli, da Roma, chiede nuove norme in materia di obbligazioni emesse dalle imprese (881) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)*;

Giorgio Serafini, da Saronno (Varese), chiede norme per la tutela dei pensionati locatari di immobili dismessi dagli enti pubblici (882) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Benito Scucchia, da Monteriggioni (Siena), chiede nuove norme per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (883) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro)*;

Benito Scucchia, da Monteriggioni (Siena) (884) e Heide Sigrun Puchala, da Grosseto (885), chiedono che sia eliminato l'obbligo dell'assistenza legale nei processi — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

Eros Corradetti, da Osimo (Ancona), chiede la riforma della legge elettorale (886) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

Discussione del disegno di legge: S. 3103 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato) (5302) (ore 15,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5302)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al quale si riferisce il disegno di legge di conversione in esame si compone di due articoli ed è diretto a prorogare di un anno il termine per l'emanazione dei bandi dei concorsi straordinari per l'accesso in magistratura, previsto dall'articolo 18 della legge n. 48 del 2001. Tale termine, peraltro, è stato già elevato dapprima a due e successivamente a tre anni, a seguito di precedenti provvedimenti legislativi. Il decreto-legge, inoltre, è volto ad ampliare l'ambito dei soggetti esonerati dallo svolgimento della prova preliminare prevista dall'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 48 del 2001. Si ricorda che tale legge ha eliminato la prova selettiva per i concorsi ordinari in magistratura.

Mi soffermo brevemente sul percorso legislativo riguardante tale materia. Con il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è stato introdotto l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, in tema di accesso alla magistratura, con la previsione, al comma 5, della prova preselettiva.

Oltre alla previsione di una prova preselettiva, nella stessa norma venivano indicate alcune categorie esonerate dall'espletamento della medesima prova. Si tratta di quattro categorie, in particolare la magistratura militare (amministrativi e contabili), i procuratori e gli avvocati dello Stato, i soggetti che avevano conseguito

l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati ed, infine, gli specializzati per le professioni legali.

L'articolo 123-*bis* del regio decreto n.12 del 1941 (che prevedeva sia la preselezione sia gli esonerati) viene successivamente abrogato dalla legge n. 48 del 2001. Con la stessa legge (mediante l'articolo 22 recante norme transitorie) si prevede che il ministro abbia la facoltà di utilizzare la vecchia disciplina — e quindi la preselezione — per i concorsi straordinari banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge. In pratica, con la legge n. 48 del 2001 è stata abrogata la preselezione per tutti ed è stato introdotto il sistema dei correttori esterni e non più interni.

Tuttavia, a causa delle difficoltà di modulare i concorsi in base alla nuova disciplina (che prevede il ricorso alla figura dei correttori esterni e l'eliminazione delle prove preselettive) si è prevista nella stessa legge una norma transitoria, con l'intento di concedere i tempi necessari al ministero stesso per organizzare i concorsi secondo le nuove modalità. Ciò è ben comprensibile sulla base delle conseguenze dell'eliminazione delle prove preselettive, introdotte dalla precedente normativa con la finalità di ridurre il numero dei soggetti candidati o comunque espletanti le prove poi da correggere. Ebbene, eliminando la prova preselettiva, si rende ovviamente necessaria un'organizzazione su tutto il territorio nazionale al fine di creare la figura dei correttori esterni e poter così espletare regolarmente i concorsi. Con il decreto-legge in questione il ministro, poiché è nelle sue facoltà ricorrere alla vecchia disciplina, riconferma la modalità della preselezione di cui alla vecchia disciplina ed interviene anche sui soggetti esonerati.

Con l'articolo 1 del provvedimento in esame, il termine per i bandi straordinari, di cui all'articolo 18 della legge n.48 del 13 febbraio 2001, viene prorogato di un ulteriore anno. Ancorché sia già stato prorogato in passato con precedenti provvedimenti (sempre nella forma dei decreti-legge) di un anno e poi di due, oggi, con

il provvedimento all'esame della Camera, tale termine viene prorogato di un ulteriore anno.

Con l'articolo 2 si rivede la norma che indica i soggetti esonerati dalla prova preselettiva. Bisogna ricordare che gli ultimi due bandi di concorso — emessi per altro in rapida sequenza — sono stati oggetto di numerosissime impugnazioni da parte dei giudici onorari, degli avvocati e dei dottorandi e dottorati, specializzati in corsi universitari. I ricorsi sono stati motivati sulla base di una disparità di trattamento rispetto alle categorie già esonerate dalla legge n.48 del 2001. Il TAR del Lazio, in particolare, ha accolto le ragioni a sostegno dei ricorsi ed ha ritenuto (ovviamente con ordinanze sommarie, sospendendo l'effetto del provvedimento) che non sia del tutto infondata la sollevata questione di disparità di trattamento.

In particolare, il TAR del Lazio ha ritenuto fondata la questione pregiudiziale sollevata dai candidati avvocati, cioè da coloro che avevano già superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato. Un atteggiamento un po' diverso ha invece tenuto il tribunale amministrativo rispetto ai candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari, ad esempio diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente, compresi anche i dottorati di ricerca.

Proprio in virtù dei provvedimenti del giudice amministrativo, il Governo ha ritenuto di eliminare quei problemi, introducendo la possibilità di esonerare dalle prove preselettive altre categorie di soggetti, tra questi gli avvocati (vale a dire i soggetti che avevano superato l'esame per l'esercizio della professione) ed i giudici onorari, cioè quei soggetti che svolgono attività giudicante, prevedendo nel testo un periodo di tempo minimo (il testo originario prevedeva che i soggetti svolgessero le funzioni già da un triennio; si parlava di soggetti che erano nelle funzioni, che la Commissione ha opportunamente riveduto, ammettendo anche coloro che, pur non svolgendo attualmente quelle funzioni, le avevano svolte per lo stesso periodo di tempo nel passato) e successivamente, in

sede di approvazione degli emendamenti presentati in Commissione, portando il termine per l'espletamento delle funzioni da tre anni a due.

In vista della presentazione degli emendamenti in aula, preannuncio la disponibilità da parte del relatore (e ritengo di interpretare, sulla base anche di colloqui informali, la volontà degli altri componenti del Comitato dei nove) a rivedere, riflettendo ulteriormente, il termine di durata dell'incarico di giudice onorario per avere l'esonero dalle preselezioni; poiché la norma prevede che, oltre ad avere svolto le funzioni, non debba avere subito procedimenti o comunque sanzioni disciplinari, è chiaro che forse l'attesa di un tempo necessario per la riconferma, che sostanzialmente costituisce una prova anche della idoneità del giudice onorario, possa rappresentare una riflessione ancora valida.

Detto questo, individuate così le categorie, ritengo di poter concludere dichiarando la massima disponibilità da parte mia a rivedere e a correggere ulteriormente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condivido le argomentazioni introdotte dal relatore. È una esigenza di ragionevolezza quella che ha indotto il Governo a consentire a talune categorie di non essere sottoposte alla prova selettiva, che è una vera e propria prova di alfabetizzazione.

Le tre categorie sono: quella dei giudici onorari, i quali hanno svolto funzioni giurisdizionali, dando prova quindi di cultura giuridica e di capacità; gli avvocati, che vivono la realtà della giurisdizione quotidianamente; coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche. L'entità degli studi affrontati da costoro, naturalmente, consente di ritenere che non sarà certo la prova mnemonica, connessa alla preselezione, ad incidere sulla capacità di accedere ad un

concorso complesso, quale è quello per uditore giudiziario.

Sono queste, dunque, le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare il provvedimento oggi in discussione, confidando che possa essere valutato anche alla luce degli emendamenti presentati dalla Commissione, che lo rendono maggiormente coerente con le esigenze delle quali stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Perrotta, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la sostanziale condivisione che i Democratici di sinistra esprimono, per mio tramite, sul provvedimento al nostro esame ci esime da un lungo intervento. Ciò nondimeno, appare utile introdurre nel dibattito alcune considerazioni.

Il decreto-legge in esame richiama due istituti introdotti nel nostro ordinamento dall'ultimo governo di centrosinistra, in cui era ministro guardasigilli l'onorevole Piero Fassino. Sul finire della legislatura, come i colleghi ricorderanno — lo ricorderà senz'altro il sottosegretario Valentino — dapprima la Camera e poi il Senato approvarono un importante disegno di legge con il quale l'organico della magistratura ordinaria venne aumentato da 9 mila a circa 10 mila unità, il concorso per uditore giudiziario fu modificato radicalmente e furono previsti tre concorsi straordinari da effettuarsi entro l'anno secondo modalità particolari (erano previste soltanto due prove scritte in luogo delle tre ordinariamente stabilite). Tutto ciò al fine di ottenere in tempi brevi un risultato assai ambizioso e mai raggiunto nella storia giudiziaria del nostro paese: il « pieno organico » della magistratura italiana. Attraverso una moderna modalità di selezione — quella dei cosiddetti correttori esterni — si metteva a disposizione dell'esecutivo uno strumento agile, importante e già utilizzato in altri paesi (segnatamente in Francia, dove le prove dei

concorsi per l'accesso nella pubblica amministrazione vengono espletati in tempi brevissimi). Nel contempo, l'organico dei magistrati veniva aumentato, appunto, di mille unità e si prevedeva un intervento straordinario — tre concorsi da tenere in un anno —, con la conseguente possibilità di arruolare, in tempi brevi, 1200 nuovi magistrati.

Tutto ciò non ha trovato realizzazione. Avevamo offerto al Governo di centrodestra — su un piatto d'argento — strumenti, risorse e modalità che, però, non sono stati assolutamente utilizzati: le tre prove straordinarie sono state diluite nel tempo (dopo tre anni dall'inizio della legislatura, ancora non sono state espletate del tutto), il « pieno organico » della magistratura, attesi i tempi utilizzati per concretizzare i nuovi strumenti, è venuto sostanzialmente meno e la stessa preselezione, di cui il decreto-legge in esame si occupa, ha continuato a mostrare tutti i suoi limiti.

Il summenzionato provvedimento d'iniziativa del ministro Fassino eliminava la preselezione informatica dal nostro sistema e la manteneva soltanto transitoriamente. Chi vi sta parlando è stato, a suo tempo, uno dei maggiori sostenitori dell'introduzione della preselezione. Oggi, con onestà intellettuale, riconosco che la preselezione è assolutamente fallita: da un lato, essa provoca inutili sofferenze ai giovani candidati che affrontano questa difficile prova della loro vita e, dall'altro, sta distorcendo la stessa preparazione al concorso.

Ormai un anno della vita di questi ragazzi viene destinato alla preparazione mnemonica dei test. Ecco perché noi siamo assolutamente d'accordo con un provvedimento che cerca di limitare l'utilizzo della prova preselettiva, ma introduciamo un nuovo argomento. Il decreto-legge amplia le eccezioni e — lo l'ho appena detto — noi siamo d'accordo; sta di fatto però che le eccezioni oggi costituiscono la regola, giacché la platea dei soggetti beneficiati dalla deroga supera di gran lunga la platea potenziale di coloro che non rientrano nelle categorie « privilegiate ». Vi sono i giovani che hanno

frequentato tre corsi di specializzazione (specializzazione per l'esercizio della professione forense), e già solo questa platea riguarda circa settemila-ottomila giovani; abbiamo i giovani avvocati, che di per sé costituiscono una platea di circa cinquanta mila unità; abbiamo i giudici onorari, che per la verità non sono certamente molti, anche perché la maggior parte di loro rientra nella platea, che ho già conteggiato, dei giovani avvocati.

Quindi, questo significa che, se l'eccezione da eccezione diventa deroga, noi stiamo introducendo una disciplina che sta penalizzando inutilmente e in maniera un po' cattiva una platea di giovani ora assolutamente minoritaria rispetto all'altra. Anche per questo, abbiamo presentato in Commissione — e lo abbiamo ripresentato per l'Assemblea — un emendamento teso alla eliminazione della prova preselettiva. Si tratta, tutto sommato, dell'ultima prova preselettiva che si terrà nel nostro paese, giacché essa è strettamente connessa e collegata al regime straordinario della disciplina Fassino, che prima evocavo.

A parte questo — e qui concludo il mio intervento —, proprio per le ultime considerazioni che sviluppavo, rivolgo al Governo una accorata richiesta: attrezzatevi! Il prossimo concorso non potrà più essere un concorso straordinario: dovrà essere un concorso ordinario. Questo significa che sarà un concorso in assenza di prova preselettiva. Sono passati più di tre anni ed un regolamento ministeriale sui correttori esterni manca; quindi, stiamo andando verso la prossima prova per il concorso da uditore giudiziario senza avere a disposizione quegli strumenti moderni che furono da noi introdotti nell'ordinamento giuridico del nostro paese. Se non ci si attrezza subito, signor sottosegretario, noi arriveremo — e questo accadrà nei prossimi mesi — a dover bandire un altro concorso in magistratura, perché di magistrati c'è bisogno e l'organico segna pesanti vacanze; quindi, l'esecutivo dovrà bandire un nuovo concorso e si troverà nelle difficoltà che ella stessa, signor sot-

tosegretario, denunciava allorché esprimeva la sua opposizione personale ad un allargamento delle eccezioni.

Se le cose stanno come ella prefigurava in Commissione, e cioè che una platea di trenta mila persone faccia domanda per il concorso in magistratura e che trenta mila persone poi si presentino agli scritti, bene, dobbiamo preparare con regolamento il sistema che noi abbiamo voluto. Mi rendo conto che nella scorsa legislatura vi fu una ferma opposizione da parte della minoranza di allora al disegno di legge Fassino; ciò nondimeno quella è oggi legge dello Stato, e le nuove modalità di concorso che sono previste nell'ordinamento giudiziario — mi consenta — sono di là da venire. Occorre approvare una legge delega, bisogna articolare i decreti legislativi, occorre tutta una procedura parlamentare costituzionale, nota, che certamente non si potrà esaurire in pochi istanti e in pochi momenti.

Concludendo, signor Presidente, preannunzio che probabilmente presenteremo un ordine del giorno in tal senso e che, pur votando a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame, ne proporrò la modifica. Non intendiamo collegare all'approvazione del richiamato emendamento il nostro voto finale sul provvedimento, che sarà comunque favorevole. Tuttavia vorrei osservare che vi è una parte della disciplina in oggetto — vale a dire la previsione dell'ennesimo rinvio per bandire il terzo concorso straordinario, già previsto dalla cosiddetta legge Fassino e che avrebbe dovuto essere espletato alcuni anni fa — che non possiamo proprio accettare.

Ciò detto, credo di aver esaurito le argomentazioni che ritenevo di rappresentare sinteticamente ai colleghi e al Governo, e dunque concludo il mio intervento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per esprimere bre-

vemente, anche a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, la più sentita solidarietà all'amico Enrico Letta, affinché avverta un sincero abbraccio fraterno da parte non solo del nostro gruppo, ma anche, ovviamente, dell'intero Parlamento, di tutte le istituzioni e del Governo, il quale, naturalmente, presterà a tale caso tutte le attenzioni possibili.

Siamo certi che nessuna minaccia sarà in grado di scalfire il coraggio e la lucidità politica che contraddistinguono l'azione di Enrico Letta, improntata all'innovazione e al riformismo solidale. Il nostro paese, infatti, ha certamente bisogno di quell'innovazione, di quel riformismo solidale e, soprattutto, di Enrico Letta, uno degli esponenti di maggior rilievo che l'attuale fase politica conosca. Credo che ne abbiano bisogno, dunque, non solo il centrosinistra, ma anche tutta l'Italia.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, invece — e vorrei ringraziarla, signor Presidente, per avermi consentito di spendere tali parole in questa fase —, condivido in pieno la ricostruzione effettuata dal collega Bonito, che mi ha testé preceduto. Devo riconoscere che ho parzialmente apprezzato anche l'apertura che traspariva nell'intervento dell'onorevole relatore, e che immagino venga confermata anche dal Governo: mi riferisco alla possibilità di verificare, insieme, le ulteriori modifiche da apportare al decreto-legge in esame, eliminando qualche elemento che può risultare disdicevole o un po' ingiusto.

Occorre sicuramente sottolineare che la normativa che prevede che non vi sia più la preselezione è ormai legge dello Stato: infatti, tale preselezione, che non ha funzionato, è stata abolita nel 2001. Vorrei ricordare, al riguardo, che il ministro della giustizia era allora l'onorevole Piero Fassino, e che il Parlamento approvò la legge n. 48 del 2001 per sopprimere una disciplina che non si è rivelata utile. Come è stato già ricordato, esiste tuttavia una disposizione transitoria, in funzione della quale è possibile applicare parzialmente, ancora per una volta, la disciplina citata.

Il decreto-legge in esame va sicuramente incontro alle esigenze richiamate da tutti, anche se vorrei ricordare che la cosiddetta legge Fassino risale al 2001, non all'altro ieri, poiché, se fosse stata approvata solo sei mesi fa, si sarebbe facilmente compreso, in sede di prima applicazione, come sarebbe risultato arduo dare immediatamente seguito a tale innovazione, anche per il numero di coloro che hanno presentato domanda per sostenere le prove, proprio a causa della difficoltà di correggere, in tempi utili, i testi e via dicendo.

Ci troviamo, tuttavia, alla fine del 2004, e vorrei segnalare che la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede referente, ha introdotto all'articolo unico del decreto-legge il comma 2-*bis*, il quale recita: « con decreto del ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Vorrei pertanto formulare questa considerazione finale: se, una volta entrato in vigore il decreto-legge in esame, tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti possono presentare domanda per partecipare ai concorsi già indetti, allora si tratta, di fatto, di un nuovo concorso, anche se è stato indetto tempo fa.

Perché limitare, dunque, e perché non applicare la normativa già vigente, quella approvata nel 2001, che elimina le prove preselettive? Credo che, se l'esperienza non ha funzionato allora, non funzionerà nemmeno domani. Perché possa funzionare è necessario, dunque, uno sforzo ulteriore da parte del Governo, affinché sia assicurato in tempo utile alle nostre istituzioni un numero congruo di magistrati. Siamo nel 2004; finché saranno riaperti i termini per le domande e si svolgerà il concorso passerà ancora del tempo. Ritengo, quindi, che per rendere efficace la legge del 2001 sia necessario organizzarsi e fare sì che le prove preselettive non siano effettuate nemmeno per i concorsi già indetti.

Le prove preselettive non saranno previste per i prossimi concorsi — perché ciò

sarebbe contro la legge — ma, considerati i tempi e che sono riaperti i termini — in sostanza, si tratta di un nuovo concorso —, sarebbe opportuno compiere un ulteriore sforzo per garantire a tutti i laureati in giurisprudenza la partecipazione, in egual misura, a tale concorso in magistratura, affinché siano la preparazione e l'intelligenza, più di ogni altro aspetto, prevedere, consentendo che l'Italia abbia a disposizione le menti migliori per la magistratura, data la delicatezza del ruolo che tali persone saranno chiamate a svolgere per lunga parte della propria esistenza, a servizio dell'Italia e, in particolare, di una delle funzioni più delicate, in termini assoluti, previste dal nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5302)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3102
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato) (5329) (ore 15,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5329)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 233 del 2004, che ha apportato alcune modificazioni alla recente legge n. 215 del 2004, legge che, come noto, affronta il tema dei conflitti di interesse che possono riguardare determinati titolari di incarichi pubblici, i quali siano — al contempo — titolari di attività economiche di rilevante portata.

Il decreto-legge n. 233 del 2004 ha quale unico obiettivo quello di coordinare alcuni passaggi della legge sui conflitti di interesse con il dettato della legge n. 112 del 2004 — la cosiddetta legge Gasparri, anch'essa di recente approvazione —, che regola l'assetto del sistema radiotelevisivo ed introduce, in particolare, il concetto di sistema integrato delle comunicazioni.

Il decreto-legge, novellando gli articoli 4 e 7 della legge sul conflitto di interessi, introduce richiami alla legge Gasparri, o in sostituzione di norme superate o in aggiunta a norme che rimangono in vigore ma sono divenute insufficienti a regolare le funzioni previste dalla legge sul conflitto di interessi, in materia di comunicazioni.

Il comma 1 dell'articolo 1 reca una modifica all'articolo 7, comma 1, della legge n. 215 del 2004. Tale norma, defi-

nendo le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori, non nei confronti del titolare di cariche di Governo e dei suoi comportamenti, bensì di comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare medesimo, ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o che siano da essi controllate, qualora tali imprese operino nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997 (la cosiddetta legge Maccanico).

I settori così richiamati sono quelli delle comunicazioni sonore e televisive e anche delle forme evolutive realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedia, dell'editoria anche elettronica, delle connesse fonti di finanziamento.

In virtù della modifica recata al decreto-legge in oggetto, il riferimento all'articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997, disposizione che l'articolo 28 della cosiddetta legge Gasparri ha abrogato, è sostituito con il riferimento al sistema integrato delle comunicazioni introdotto, come si è detto, da quest'ultima legge e, precisamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera g).

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 215 del 2004, precisando che, tra le leggi la cui relazione è oggetto di controllo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è inclusa la legge n. 112 del 2004.

Il comma 3 dello stesso articolo reca una modifica all'articolo 4, comma 2, della legge n. 215 del 2004, il quale tiene fermo il divieto generale di atti e comportamenti che costituiscono o mantengono una posizione dominante nel settore delle comunicazioni sancito dal citato articolo 2 della legge n. 249 del 1997.

In virtù della modifica recata al decreto-legge, al riferimento formalmente corretto all'articolo 2 della legge n. 294 del 1997, in materia di posizione dominante, si aggiunge quello alla nuova disciplina in materia recata dall'articolo 14 della legge n. 112 del 2004.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, su questo argomento l'opposizione farà, come sempre, campagna elettorale, annunciando sfaceli; poi, come al solito, tutto passerà. Infatti, come tutti sappiamo, tali provvedimenti vengono condivisi dalla maggioranza, sono ben scritti e siamo pronti, eventualmente, ad accettare ulteriori suggerimenti da parte dell'opposizione. Alcuni, infatti, li abbiamo già accettati, altri no, perché vi sono diverse interpretazioni e diverse metodologie nel trattare questo argomento.

Come al solito — lo vedremo, poi, nel corso del dibattito — l'opposizione, più che parlare del disegno di legge di conversione in esame, farà sempre riferimento al tentativo di espropriazione da parte del nostro Presidente del Consiglio, attraverso le proprie reti ed attività. Infatti, questo argomento — tanto per non cambiare nulla — verrà riportato al nostro Presidente del Consiglio.

Si tratta di un ottimo decreto-legge: abbiamo apportato una modifica all'articolo 7 della legge n. 215 del 1997 che, definendo le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interesse, ha attribuito alla stessa compiti di vigilanza, di accertamento e anche sanzionatori, non nei confronti dei titolari di cariche di Governo, così come vorrebbe l'opposizione (quindi, parlando praticamente di espropriazione), bensì dei comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare medesimo, ovvero al coniuge o a parenti entro il secondo grado o che siano da essi controllate e che operano nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della cosiddetta legge Maccanico.

Mi soffermerò solo sul primo articolo del provvedimento in discussione (la restante parte la affronteremo nel corso dell'esame), poiché ritengo che sia la disposizione fondamentale dello stesso decreto-legge.

Nell'annunciare una dura e leale contrapposizione da parte della maggioranza, vorrei anche ricordare che la disciplina di tale materia, più volte dibattuta, ha subito questa ulteriore modifica proprio nell'interesse della nazione e dopo un lunghissimo dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Siamo di fronte ad un decreto-legge che modifica le disposizioni della legge n. 215 del 2004, relativa al conflitto di interessi. Sicuramente c'è da fare una prima osservazione, che deriva dal semplice fatto che siamo di fronte ad un decreto-legge dopo che è stata approvata una legge, quella sul conflitto di interessi, che oggi deve essere adeguata alla cosiddetta legge Gasparri.

La prima osservazione, immediata e spontanea, consiste nel chiedersi perché la modifica non sia stata introdotta con legge, nella legge stessa o con lo stesso strumento normativo. Di questo, peraltro, già ne abbiamo discusso in sede di esame delle questioni pregiudiziali, perché si contestava innanzitutto la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza e l'uso di uno strumento, quello della decretazione, per una materia che poteva essere oggetto di normativa ordinaria.

Il primo tema, quindi, è il seguente: cosa si fa oggi? Vengono apportate delle modifiche per adeguare la legge relativa al conflitto di interessi alla legge Gasparri del 2004. Siamo di fronte a questa situazione: modifichiamo le disposizioni riguardanti il conflitto di interessi per adeguarle a quelle della legge Gasparri.

Cosa si può dire di questo decreto-legge, a parte il fatto che, come sottolineato, non si capisce perché sia stata utilizzata la decretazione d'urgenza?

Si può dire che si tenta un aggiustamento e un adeguamento, ma sostanzial-

mente ciò avviene in una cornice già data. La cornice già data — diceva bene il collega che mi ha preceduto — è quella disegnata da una legge sul conflitto di interessi che ha avuto il pregio di definire il conflitto di interessi, ad esempio, per tutti i deputati. Questo è meritorio, non è un fatto negativo.

La legge in questione, tuttavia, non ha definito il conflitto di interessi come doveva e come ci si aspettava, e non ha stabilito le conseguenze del verificarsi del conflitto di interessi nella maniera più adeguata possibile, quella più auspicata. Essa è riuscita a definire il conflitto di interessi anche per altri livelli istituzionali, fino ai primi, tanto che anche l'amministratore del condominio di casa mia mi ha chiesto se lui, dopo quella legge, era in una situazione di conflitto di interessi!

Quella legge ha definito tutto perché ha stabilito che il conflitto di interessi non esiste. È un dogma: il conflitto di interessi non c'è per quanto riguarda il Capo del Governo. Il *premier* — che in futuro chiameremo così, perché l'amico e collega Bruno, per il quale nutro sinceramente stima, ha lavorato benissimo per arrivare a questa soluzione — non si troverà in conflitto di interessi. Ciò non lo riguarda ed è stato espunto dall'ordinamento giuridico con una chiarezza esemplare, sulla base del presupposto che lì non vige — veramente *legibus solutus* — per definizione. Quella legge è dogmatica.

Al collega che prima ha sostenuto che si tratta di una buona legge di conversione vorrei dire che la Casa delle libertà non si è convertita all'idea che anche il Capo del Governo possa vivere un conflitto di interessi. Ci si dice che si tratta sempre della stessa storia del conflitto di interessi e che è avvilente sentirne parlare. Allora, cambiamo argomento, parliamo della legge Gasparri.

Infatti, questo decreto-legge deve conciliare la normativa contenuta nella legge riguardante il conflitto di interessi con quella contenuta nella legge Gasparri. Dunque, la legge Gasparri è un collegamento importante e non possiamo non parlarne. Se un asse viario collega due

autostrade, non si può non parlare delle due autostrade; in questo caso, una è il conflitto di interessi, l'altra è la legge Gasparri. Alcune volte mi chiedo se sto parlando sempre dello stesso provvedimento o di due provvedimenti differenti. Certo, la *ratio* è sempre la stessa perché il problema è sempre lo stesso.

In campagna elettorale questo Governo aveva promesso molte cose. Lasciamo stare le aziende del Presidente del Consiglio, le situazioni di duopolio, le situazioni di oligopolio, le tre reti, il controllo sulla RAI. Berlusconi ha detto che avrebbe risolto il problema dopo cento giorni, ma lasciamo stare tutte le cose dette, accantoniamole. Però, questo Governo aveva promesso all'Italia che tutte le situazioni di monopolio sarebbero venute meno per esaltare il libero mercato. Eravamo nel 2001: siamo alla fine del 2004, ad un anno e mezzo dalla conclusione del mandato, ed in nessun settore dell'economia italiana vi sono stati avanzamenti significativi nel senso della liberalizzazione del mercato. Di sicuro, non vi sono stati nel settore disciplinato dalla legge Gasparri.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Basta accendere la televisione per accorgersene!

ROBERTO RUTA. Questa, ovviamente, è la mia opinione. So che il Governo non è d'accordo...

GIACOMO BAIAMONTE. Non solo il Governo!

ROBERTO RUTA. Però, le opinioni vanno confrontate con i fatti ed i fatti, diceva un noto giurista, sono argomenti testardi. La legge Gasparri è un argomento testardo: dice che voi avete torto, che non avete affatto liberalizzato il sistema. Al più — e non so tra quanto — vi sarà un triciclo, e non parlo del campo politico: vi saranno RAI e Mediaset con il sistema analogico e l'altro sistema, previsto come una manna dal cielo ma costruito anch'esso come sistema chiuso. Non mi sembra che ad oggi vi sia un'evoluzione così chiara e forte da decretare la fine dell'oligopolio.

Mi pare che abbia avuto di che lamentarsi la carta stampata per la raccolta pubblicitaria, per i limiti imposti. Certo è che ad oggi le tre reti Mediaset hanno lo stesso proprietario. Inoltre, sulla RAI vi è una volontà chiara — neanche celata — di controllo da parte del Governo.

Non v'è chi non s'accorga di come vengono costruite le notizie e il tipo di informazione che viene fornita ai cittadini italiani.

GIACOMO BAIAMONTE. Vediamo RAI 3!

ROBERTO RUTA. L'informazione è necessaria per la conoscenza e per la maturazione di un giudizio autonomo. L'informazione, essendo legata in maniera inscindibile con la libertà e la democrazia, è un aspetto decisivo della stessa democrazia.

ALDO PERROTTA. Decisivo per farli eleggere, a sinistra!

ROBERTO RUTA. Decisivo per farli eleggere, suggerisce un collega, e forse questo è il vero intento. Dato che il collega è di centrodestra, ciò vuol dire che ogni tanto qualche momento di verità ce l'avete!

GIACOMO BAIAMONTE. Marrazzo è l'esempio!

ROBERTO RUTA. Sentite che è necessario, per farvi eleggere, controllare il sistema radiotelevisivo! Lo so che voi avete questa convinzione. Personalmente, sono convinto che non basti più neanche questo, per come avete governato questi anni l'Italia!

Per tornare all'argomento del decreto-legge al nostro esame, certamente esso è migliorativo all'interno di quella cornice, perché avete dovuto inevitabilmente correggere il tiro. Quindi, all'interno di quella cornice, esso ha un senso compiuto, anche se tale obiettivo poteva essere raggiunto con legge ordinaria. La cornice, nella quale si inserisce questo provvedimento, è

una mostruosità e questo è un fatto oggettivo! Non io, ma il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che voleva liberarsi di quella situazione. Come prima promessa, egli disse che nei primi cento giorni del suo mandato avrebbe eliminato il problema. L'ho detto io? Lo ha detto forse un esponente del centrosinistra? No, lo ha detto il Presidente del Consiglio! Perché dunque volete difenderlo, visto che lo ha promesso spontaneamente lui stesso, senza che noi glielo chiedessimo?

Sono passati non solo i cento ma i mille e più giorni, nel corso dei quali abbiamo anche approvato la cosiddetta legge Gasparri. Vi ricordate quando il Presidente del Consiglio si lasciò scappare quella frase nei confronti della maggioranza: vi scatenerò le mie televisioni contro! Allora, colleghi, ciò vuol dire che le televisioni sono sue e che funzionano come arma di minaccia all'interno della Casa delle libertà!

Ritenete che tutto questo sia normale, in un regime democratico che tenta ogni giorno di riconquistare « pezzi » di democrazia, di civiltà e di libertà? Ritenete che noi ci affanniamo a dire queste cose per difendere che cosa? La cosiddetta legge Mammì? Non credo infatti sia questo l'argomento, perché vi sarebbero da difendere molti altri aspetti, che però sono indifendibili. Dobbiamo per esempio difendere per intero la cosiddetta legge Maccanico, che ha costituito un avanzamento (anche se avrebbero dovuto essercene degli altri).

Questo è un campo che non può essere affidato alla volontà di una sola parte, purtroppo tragicamente interessata, non direttamente ma indirettamente, dato che le vostre sorti dipendono da quelle del vostro capo. Questo d'altronde lo sapete, perché avete scelto di fare politica in questo modo. Peraltra me ne rammarico, perché tra di voi vi sono tante persone, con le quali sarebbe possibile intessere un dialogo costruttivo; sono infatti persone non solo di buon senso, ma anche ragionevoli e con forte passione civile, strette però da questa morsa e da questo gioco perverso, dal quale non riuscite a liberarvi

e dal quale non riuscite a liberare l'Italia. Noi, però, ci proveremo con grande intensità.

Questo decreto-legge, lo ripeto, presenta elementi positivi, tuttavia all'interno di una cornice che delinea un quadro inaccettabile, per il grado di civiltà che noi tutti vogliamo perseguire per la nostra democrazia.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5329)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bruno.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche il Governo, signor Presidente, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355) (ore 16,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola;

Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea (*Vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 26 ed abbinata)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bertolini.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, dopo un approfondito esame durato oltre due anni da parte della Commissione giustizia, è finalmente all'ordine del giorno dell'Assemblea la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione, di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta, in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare tale esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.

La Commissione giustizia, anche grazie all'apporto positivo dei deputati dell'opposizione, ha elaborato un testo che trova un giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze di garantire libertà di stampa e, nello stesso tempo, di non far venir meno le garanzie dei cittadini. Da un lato, infatti, si è abolita la pena detentiva che, spesso, ha colpito, in maniera del tutto casuale, l'autore di un reato di questo tipo e si è previsto un tetto massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale. Dall'altro, è stato dato un maggior peso alla rettifica e si è prevista l'interdizione fino a sei mesi dalla professione solo per coloro che sono stati già condannati per il reato di diffamazione e che, quindi, è da ritenere che non si trovino in una condizione di buona fede. È bene sottolineare con grande chiarezza che non si è proceduto ad una depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma solo ad eliminare la previsione della pena detentiva.

Come si è detto, l'esame in sede referente si è protratto per oltre due anni nel corso dei quali sono stati sentiti anche i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'ordine dei giornalisti e della Federazione italiana editori giornali. Si è trattato di un esame estremamente complesso, le cui difficoltà, in alcuni momenti, hanno rischiato di bloccare l'iter stesso del provvedimento. Ciò è avvenuto, ad esempio, quando in Commissione è stato approvato un emendamento volto a confermare l'attuale regime sanzionatorio del reato di diffamazione, la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, modificando così il testo unificato proposto dal relatore di allora, onorevole Anedda, ed adottato pressoché all'unanimità dalla Commissione. Secondo l'onorevole Anedda che desidero ringraziare per il lavoro svolto in questi anni, la conferma della pena detentiva, sia pure in alternativa a quella pecuniaria, non sarebbe stata coerente con la *ratio* del testo unificato, secondo la quale, per tutelare effettivamente la persona offesa, è inutile prevedere la reclusione del giornalista, essendo sufficiente la pena della multa e la

pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un certo periodo di tempo, ma occorre, invece, introdurre nell'ordinamento strumenti volti a rafforzare ed a rendere davvero efficace l'istituto della rettifica, l'unico in grado di ridurre sostanzialmente, se non addirittura di eliminare, il danno all'onore. Tutto ciò naturalmente ha rallentato non poco l'esame del provvedimento in Commissione.

Considerato che l'onorevole Anedda non avrebbe potuto portare a termine il proprio mandato di relatore, poiché, nel frattempo, era stato nominato presidente del gruppo di Alleanza nazionale, il presidente della Commissione ha dovuto conferire nuovamente l'incarico di relatore dei provvedimenti in tema di diffamazione.

In primo luogo, si è posta l'esigenza di adottare un nuovo testo base, poiché quello già adottato dalla Commissione aveva ormai perso coerenza interna, a seguito dell'approvazione dell'emendamento che reintroduceva la pena alternativa detentiva. Da un confronto fra i rappresentanti dei gruppi in Commissione è emerso, infatti, che la scelta della pena detentiva non corrispondeva all'effettiva volontà della Commissione stessa. Per questo motivo è stato adottato un nuovo testo base che, in primo luogo, ribadiva l'opzione a favore delle pene pecuniarie ed accessorie.

Questo nuovo testo, il cui impianto non è stato alterato dagli emendamenti approvati, è oggi all'esame dell'Assemblea. Esso consta di quattro articoli che modificano principalmente la legge sulla stampa, la legge n. 47 del 1948, ed il codice penale.

L'articolo 1 interviene sulla legge sulla stampa, specificando che essa si applica anche ai siti Internet aventi natura editoriale, ampliando l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri e riformulando il reato di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno. L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria,

la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato.

Inoltre, si è modificato il codice di procedura penale (l'articolo 3), prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è strettamente connessa alla *ratio* del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti come le principali vittime.

L'articolo 4, come vedremo, detta infine una norma transitoria.

Tornando alle disposizioni penali del testo, queste in primo luogo eliminano le pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa. È bene ricordare che, con l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, si è di fatto esclusa la pena detentiva per i delitti di ingiuria e diffamazione semplice e che, comunque, al fine di evitare disparità di trattamento, sono state graduate anche le pene pecuniarie relative a questi ultimi delitti, tenendo conto del grado di lesione del bene giuridico dell'onore che da essi deriva. Si segnala, infatti, che la riforma delle competenze del giudice di pace ha determinato un'incongrua parificazione delle pene pecuniarie previste per i delitti di ingiuria e di diffamazione semplice.

Si è ritenuto, invece, di punire più pesantemente il giornalista recidivo, in quanto la reiterazione del reato porta ad escludere la buona fede dell'autore. Anche in questo caso, tuttavia, si è voluta escludere la pena detentiva, prevedendo la pena accessoria — già prevista dal codice penale in via generale — dell'interdizione temporanea dalla professione per un massimo di sei mesi.

Altro punto qualificante della riforma è la disposizione che conferisce all'adempimento o alla richiesta di rettifica da parte del diffamato la natura di causa di esclu-

sione della punibilità. A tale proposito è da chiarire che la rettifica rimane uno strumento a tutela della parte offesa, alla quale è lasciata la libera scelta di utilizzarla o meno.

Si è poi ritenuto opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi.

La disposizione che riduce ad un anno il termine della prescrizione dell'azione civile ha la propria *ratio* nella funzione stessa del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa. Si tratta, infatti, di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.

Di particolare rilievo è l'articolo 4 che, come si è detto, contiene una disposizione di natura transitoria. Tale articolo prevede che, qualora la condanna a pena detentiva per i reati oggetto della proposta di legge in esame debba ancora essere eseguita prima della data di entrata in vigore della legge ovvero a tale data sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

Si è ritenuto opportuno derogare al principio della successione di leggi penali nel tempo, sancito dall'articolo 2 del codice penale — secondo il quale, salvo il caso di *abolitio criminis*, la sentenza penale di condanna passata in giudicato è intangibile —, in quanto la scelta del legislatore di non punire più con la pena detentiva un reato la cui commissione trova una connessione, sia pure indiretta, con il diritto di manifestazione del pensiero, non può non avere conseguenze su condanne già comminate, anche quando queste siano passate in giudicato, facendo venir meno la restrizione della libertà personale.

In conclusione, signor Presidente, vorrei sottolineare che si è giunti a proporre questo testo all'Assemblea dopo un esame

articolato ed approfondito, dopo una lunga ed assolutamente utile discussione, ma soprattutto convinti della necessità di rivedere una normativa che da tempo appariva superata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'attenzione dell'Assemblea un provvedimento legislativo dall'iter travagliato che, nato da una serie numerosa di proposte di legge tutte volte negli intenti originari sia a dare nuova disciplina alla diffamazione, sia a rendere moderno ed efficace il regime di prevenzione e di repressione dei diritti di violazione del dovere di correttezza nell'informazione, sia alla tutela del prestigio e dell'onore dei cittadini, non ha trovato in Commissione ampia unità di intenti essendosi manifestate da più parti perplessità sul contenuto del provvedimento stesso assieme a difficoltà nel redigere di conseguenza un testo unanimemente accettato.

Da questo complesso di differenti sensibilità e diverse posizioni, alcune delle quali peraltro unanimemente condivise, è derivato un testo licenziato dalla Commissione, il cui contenuto può definirsi minimale, come già ribadito dall'onorevole relatore, caratterizzato da interventi normativi più ridotti rispetto all'originario testo unificato proposto dal relatore all'attenzione della Commissione.

Il testo affronta varie tematiche: l'estensione della tutela anche alle nuove forme di diffusione telematica delle notizie e della conoscenza, quali Internet; la natura della sanzione da ricollegarsi alla lesione dell'onore o del prestigio della persona umana; il sistema di rettifica da

applicarsi alla stampa non periodica; il risarcimento del danno da lesione all'immagine; la responsabilità del direttore della testata ed, infine, l'omogeneità delle discipline sanzionatorie dei reati di ingiuria e diffamazione, quali previsti dagli articoli 594 e 595 del codice penale, con quelle relative a reati commessi a mezzo stampa. Su questo punto vi sono valutazioni differenziali che trovano spazio in emendamenti presentati a firma del sottoscritto e delle quali parlerò successivamente.

Ai problemi sopra esposti, sono state date le seguenti soluzioni che oggi vengono proposte alla discussione generale dell'Assemblea. Si è estesa ai siti Internet, aventi natura editoriale, la disciplina della legge n. 47 del 1948 sulla stampa; si è estesa alla stampa non periodica la peculiare forma di tutela del soggetto terzo, realizzata tramite rettifica, come già prevista dalla prima citata legge n. 47, adattandone il contenuto alla particolare forma della pubblicazione non periodica.

Si è ancora intervenuti — e si tratta di interventi di maggior rilievo, che hanno generato non poche differenze di opinione — sul sistema sanzionatorio per la diffamazione a mezzo stampa e, conseguentemente, sulla disciplina dell'ingiuria e della diffamazione che chiameremo ordinaria. Si è in sostanza prevista la sola pena pecuniaria per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, da punirsi con la multa da euro 5.000 a euro 10.000, prevedendo poi una causa di non punibilità nel caso in cui, a seguito di richiesta dell'interessato, si sia provveduto alla pubblicazione della rettifica, prevista nel novellato articolo 8 della legge n.47. Si è, infine, prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione di giornalista. In proposito, ho presentato un emendamento soppressivo, non ritenendo giusto, in via generalizzata, estendere al sistema dell'editoria la prospettata pena accessoria.

Si è affrontato anche il tema del limite al risarcimento del danno, da un lato, imponendo al giudice di tener conto del-

l'effetto riparatore della pubblicazione della ratifica e limitando, dall'altro ad euro 30.000 il limite risarcitorio del danno non patrimoniale, salvo che *medio tempore* sia già intervenuta sentenza esecutiva. In proposito, credo che vi sia un errore formale, volendosi intendere sentenza definitiva. Sul punto pertanto ho ritenuto opportuno presentare un emendamento.

Correlativamente, per un'esigenza di necessario coordinamento, si è intervenuti sulla sanzione dell'ingiuria e della diffamazione, peraltro già punite nella sostanza con la sola pena pecuniaria, essendone stata devoluta la cognizione al giudice di pace, limitando la pena da euro 1.500 per l'ingiuria e ad euro 3.000 per la diffamazione.

La disamina sopra esposta denuncia i molti limiti propri della normativa proposta, e principalmente, come il testo non goda di una visione organica né risponda all'esigenza di dare alla materia della lesione dell'onore e del sistema sanzionatorio dei cosiddetti reati di opinione, sotto la cui ala molto spesso si nascondono atti che con l'opinione nulla hanno a che vedere, una disciplina completa e soddisfacente.

Noi siamo i primi a sostenere che esiste un dovere di verità, di partecipazione e di conoscenza e, quindi, un diritto all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero, che oltre ad avere una tutela di dignità costituzionale, necessita anche di un correlativo trattamento sanzionatorio che rispecchi la difficoltà nel rendere un'informazione veridica, democratica e seria, con il dovere di rispettare la dignità dei cittadini. Siamo certamente per un sistema, quale quello prospettato, nel quale alla rettifica ed alla reintegrazione efficacemente operata dell'onorabilità del soggetto leso, si accompagni una riduzione della sanzione, fino alla sua eliminazione, nel caso in cui il pregiudizio, arrecato all'immagine e all'onore, sia stato totalmente eliminato attraverso comportamenti socialmente apprezzabili.

Riteniamo infine che all'interno dell'offesa recata a soggetti terzi si debba distinguere tra la diffusione di notizie non